



STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 73/2021

OGGETTO:	PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA BASILICATA AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA N. 263/2021 EMESSA NEL GIUDIZIO N. 224/2020 R.G. A.T.E.R. c/ANDREANI TRIBUTI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	--

L'anno 2021 il giorno 03 (tre) del mese di dicembre nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI

PREMESSO

- che l’A.T.E.R. di Potenza, in persona del l.r.p.t., proponeva ricorso, innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, avverso l’Avviso di Accertamento IMU anno 2016 n. 112 del 14/10/2019 emesso dalla Società Andreani Tributi srl, concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Lavello;
- che il giudizio aveva ad oggetto il mancato e/o parziale versamento dell’IMU relativa all’anno d’imposta 2016 per la complessiva somma di € 64.943,00 comprensiva di sanzioni ed interessi, per le unità immobiliari di proprietà dell’ente site nel comune di Lavello;
- che il giudizio di prime cure si concludeva con esito sfavorevole per l’ente, avendo la Commissione adita accolto le deduzioni di controparte ed ignorato le eccezioni formulate dall’ente in relazione alla mancata applicazione, al caso di specie, delle disposizioni cogenti in materia;
- che il giudizio era deciso con sentenza n. 263/2021, pronunciata il 25/02/2021, depositata il 26/05/2021, non notificata, fatta oggetto del presente gravame;

VERIFICATO

- che l’art. 1 comma 707 del Legge n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per il 2014) ha statuito che con decorrenza dal 1° gennaio 2014 «*L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9... ed ...altresì, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008*»;
- che il D.M. 22 aprile 2008 all’art. 1 definisce “*alloggio sociale*” l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, per ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati, rientrando nella definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche e, all’art. 2, comma 7, nel definire i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale dispone che l’alloggio sociale deve essere costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche la Legge n. 457/78;
- che la sentenza sottoposta a gravame induce una errata interpretazione sull’applicazione dell’IMU agli alloggi popolari;
- che, nella fattispecie di cui trattasi, in ossequio ad una interpretazione restrittiva, l’ente impositore ha calcolato l’IMU sugli alloggi e relative pertinenze di proprietà dell’A.T.E.R. laddove, invece, si può ritenere, attraverso differente interpretazione, che tutti gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di ERP possono essere considerati alloggi sociali, e dunque assoggettati alla medesima disciplina che li esonera dal pagamento del tributo IMU per l’anno d’imposta in contestazione;

CONSIDERATO doveroso impugnare la detta sentenza n. 263/2021 con ricorso ai sensi dell’art 53 del D.Lgs n. 546/1992, deducendo l’illegittimità della pretesa impositiva;

RITENUTO necessario ed opportuno, per i motivi esposti, che l’A.T.E.R. promuova ogni azione di difesa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale al fine di dimostrare le ragioni dell’azienda;

RITENUTO opportuno integrare la produzione agli atti attraverso una delibera di incarico da affiancare alla procura generale alle liti;

RITENUTA l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la proposizione in grado di appello del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n. 263/2021 contro la Società Andreani Tributi Srl, concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Lavello, in relazione all'avviso di Accertamento IMU anno 2016 n. 112 del 14/10/2019;
- 2) di autorizzare l'avvocato Marilena Galgano, responsabile dell'ufficio legale dell'Ente, a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell'ATER, giusta Procura generale *ad lites* per Notaio Di Lizia n. 42634/99 di Repertorio, nonché delibera di conferimento incarico e autorizzazione alla costituzione in giudizio.

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

f.to Pierluigi Arcieri

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Vincenzo DE PAOLIS)

f.to Vincenzo De Paolis

STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 73/2021

OGGETTO:	PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA BASILICATA AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA N. 263/2021 EMESSA NEL GIUDIZIO N. 224/2020 R.G. A.T.E.R. c/ANDREANI TRIBUTI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Dott.ssa Caterina MANTELLI) f.to Caterina Mantelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Marilena GALGANO)

f.to Marilena Galgano

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

II DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____

f.to Pierluigi Arcieri

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

II DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____

f.to Pierluigi Arcieri